

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 maggio 1995, n. 342.

Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1991) ed in particolare l'art. 62, comma 1, lettera s);

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, relativo all'attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, emanato in esecuzione della delega contenuta nel citato art. 62 della legge n. 142/1992;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 aprile 1981, relativo alla formazione dell'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali, modificato con decreto ministeriale 2 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 1986 e con decreto ministeriale 13 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 24 febbraio 1987;

Ritenuta la necessità, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94 del decreto legislativo n. 480/1992 precedentemente citato, di adottare le disposizioni occorrenti per estendere la disciplina del decreto ministeriale 3 aprile 1981 anche alla registrazione dei marchi di impresa;

Ritenuta la necessità di apportare a detto decreto talune modifiche che norme successive, prassi amministrativa ed esperienza hanno evidenziato come indispensabili od opportune;

Ritenuta la necessità, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 480/1992 di sostituire l'espressione «Ufficio centrale brevetti» con «Ufficio italiano brevetti e marchi»;

Ritenuto che le nuove disposizioni e le modifiche rendono opportuna la totale sostituzione del decreto relativo alla formazione dell'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1314/94, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la nota ministeriale n. 1023306 dell'8 febbraio 1995 con la quale il presente regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE E FORMAZIONE DEL RELATIVO ALBO

Art. 1.

Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

1. Fermo quanto disposto dall'art. 94, commi 1, 2 e 3, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, nel testo sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, nonché quanto disposto dall'art. 77, commi 1, 2 e 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, nel testo sostituito dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992, n. 480, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi di cui all'art. 71 del suddetto regio decreto n. 1127 del 1939 può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 14 e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali.

2. L'Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate la prima ai consulenti abilitati agenti in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di marchi d'impresa.

3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4. La vigilanza sull'esercizio della professione è esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) sia cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadino di Stati membri della Unione europea, ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

b) abbia il godimento dei diritti civili e sia persona di buona condotta civile e morale;

c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia, salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'art. 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 14 su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 3.

Titolo professionale e oggetto dell'attività

1. Il titolo di «consulente in proprietà industriale» è riservato alle persone iscritte nell'Albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti dovranno utilizzare il titolo nella forma «consulente in brevetti» e le persone iscritte solo nella sezione marchi nella forma «consulente in marchi». Le persone iscritte in entrambe le sezioni potranno utilizzare il titolo «consulente in proprietà industriale» senza ulteriori specificazioni.

2. Le persone indicate nell'art. 1 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni e modelli industriali, ovvero alla materia dei marchi d'impresa, a seconda della sezione in cui sono iscritte.

3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.

4. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa indicazione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico è conferito a più consulenti

abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

Art. 4.

Incompatibilità

1. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio e di esattore dei tributi.

2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è compatibile — se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1 — con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.

3. I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti od imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:

a) dell'ente o impresa da cui dipendono;

b) delle imprese appartenenti al consorzio o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;

c) di aziende o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

Art. 5.

Obbligo del segreto professionale

1. Il consulente in proprietà industriale ha l'obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l'art. 200 del codice di procedura penale.

Art. 6.

Esame di abilitazione

1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi con funzione di presidente;

b) da un membro della commissione dei ricorsi designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;

c) da due professori ordinari rispettivamente di materie giuridiche e tecniche designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati designati dal Consiglio di cui all'art. 14, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;

2. È ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:

a) abbia conseguito il diploma di laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero, ovvero un titolo rilasciato da un Paese membro della Unione europea includente l'attestazione che abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli industriali ovvero in materia di marchi d'impresa a seconda dell'abilitazione richiesta;

b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

3. È ammessa inoltre all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

4. Sono esonerati dal tirocinio coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), di questo articolo, abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni direttive nel settore brevettuale presso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.

6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti consiste in: 1) una prova pratica di redazione di un brevetto per invenzione o modello, 2) una prova scritta di teoria relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli industriali, 3) una prova orale sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura civile, di chimica o meccanica o elettricità; b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello; c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale; d) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale; e) almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.

7. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione marchi consiste in: 1) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi, 2) una prova orale sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile; b) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza; c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale; d) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale; e) almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.

8. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7.

Esonero dall'esame di abilitazione

1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 8.

Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

1. L'Albo istituito ai sensi dell'art. 1 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende.

2. La data di iscrizione determina l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'Albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 9.

Cancellazione dall'Albo e sospensione di diritto

1. Il consulente abilitato è cancellato dall'Albo:

a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di cui all'art. 2;

b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 4;

c) quando ne è fatta richiesta dall'interessato.

2. Il consulente abilitato può chiedere la reinscrizione nell'Albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del libro IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, sino alla data dell'accertato adempimento.

Art. 10.

Sanzioni disciplinari

1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

Art. 11.

Assemblea degli iscritti all'Albo

1. L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 14, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, e spedito per posta, mediante raccomandata, a tutti gli iscritti nell'albo ed è affisso in modo visibile nella sede del Consiglio dell'Ordine.

2. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno 1/6 degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno 1/5 degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

3. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal vicepresidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine più anziano per iscrizione e, a parità di iscrizione, più anziano di età fra gli intervenuti.

4. Il presidente nomina il segretario. Ogni consulente abilitato iscritto all'Albo può farsi rappresentare da altro consulente abilitato iscritto all'Albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.

Art. 12.

Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo che dovrà essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della sua scadenza.

2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio dell'Ordine lo reputi necessario nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'Albo.

Art. 13.

Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

1. I componenti del Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 14 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono quindi così considerati eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Comunque ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'art. 4, comma 3, dall'altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'Ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'Albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'Ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa la votazione mediante lettera. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale e la busta predisposta nominativamente e con timbro e firma dell'ufficio. La busta, contenente la scheda, è firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata.

4. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrità di ciascuna busta, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

5. Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.

6. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

7. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministro di grazia e giustizia, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'art. 12, o, comunque, illegittimamente.

Art. 14.

Il Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale

1. L'Ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall'assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 13.

2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'Ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell'Ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto di presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell'Ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 15.

Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine nomina tra i suoi componenti un presidente il quale ne ha la rappresentanza, adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente decreto.

2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice-presidente, il quale può sostituire il presidente in sua assenza o impedimento, oppure su delega dello stesso per singoli atti.

Art. 16.

Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine:

a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'Albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'art. 6;

h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;

i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;

l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;

m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;

n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'art. 6 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;

o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà intellettuale ed industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri.

Art. 17.

Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'Ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'Ordine.

1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'Ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se non sia in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti, ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione.

Art. 18.

Sedute del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.

Art. 19.

Procedimento disciplinare

1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 10, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

2. Il Consiglio, udito l'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.

5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall'art. 51, comma 1, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione ad astenersi.

7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

Art. 20.

Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine

1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi, osservate in quanto applicabili le norme degli articoli 71 e 72 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e 78 e seguenti del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.

2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 21.

Tariffa professionale

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 16, lettera d).

Art. 22.

«Sezione brevetti» e «Sezione marchi» dell'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

1. L'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, già formato alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base del decreto ministeriale 3 aprile 1981 resta valido ed efficace e viene considerato come la «sezione brevetti» agli effetti dell'art. 3 del presente decreto.

2. Sono iscritti, su domanda, alla «sezione marchi» dell'Albo tutti coloro che:

a) alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritti nella «sezione brevetti» di cui al comma 1;

b) in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), superino gli esami di abilitazione di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 3 aprile 1981 in una sessione bandita precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto ma vengano iscritti successivamente a tale entrata in vigore;

c) iscritti all'Albo precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto e cancellati o sospesi dallo stesso ai sensi dell'art. 9, comma 1, chiedano la reinscrizione ai sensi dell'art. 9, comma 2.

4. Possono inoltre richiedere l'iscrizione alla «sezione marchi» dell'Albo coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, ad eccezione del superamento dell'esame previsto alla lettera d), purché dimostrino di avere esercitato, per almeno cinque anni, l'attività di consulente in proprietà industriale in materia di marchi e di possedere una cultura adeguata all'esercizio della professione. Tale dimostrazione può essere data con qualsiasi mezzo.

5. La domanda per l'iscrizione alla «sezione marchi», nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), e al comma 4, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Consiglio, esaminata la domanda, decide l'accoglimento o il rifiuto della stessa.

Art. 23.

Consiglio dell'Ordine in materia di brevetti per invenzioni, modelli industriali e marchi d'impresa

1. La commissione dei consulenti in proprietà industriale abilitati, eletta ai sensi del decreto ministeriale 3 aprile 1981 e in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, assume la denominazione di Consiglio dell'Ordine e le attribuzioni di cui al presente decreto sia in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali, sia in materia di marchi d'impresa. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data di assunzione del mandato.

Art. 24.

Regime transitorio per la sezione marchi

1. La sezione marchi dell'Albo si considera formata, agli effetti dell'art. 94 del decreto legislativo n. 480 del 4 dicembre 1992, alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le lettere d'incarico e le procure conferite prima del predetto termine si considerano valide a tutti gli effetti limitatamente alle domande e ai ricorsi presentati precedentemente.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio dell'Ordine, la tariffa professionale verrà modificata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto per includervi le tariffe relative agli adempimenti in materia di marchi di impresa. Fino all'entrata in vigore di tale tariffa, le spettanze dovute per le prestazioni professionali dei consulenti in proprietà industriale abilitati nella materia dei marchi sono determinate, in caso di contestazione, dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, su parere dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 25.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 aprile 1981 che viene contestualmente abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 maggio 1995

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
CLÒ

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 214

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, costituisce il testo base delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.

— Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, all'art. 1, detta le disposizioni generali in materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali, stabilendo che il regio decreto n. 1127/1939 sulle invenzioni industriali si applica anche alla materia dei modelli, fatte salve le disposizioni del decreto di cui trattasi.

— La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Legge comunitaria per il 1991) ed in particolare l'art. 62, comma 1, lettera s), reca i criteri di delega per il recepimento della direttiva n. 104/89 sulla armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi;

— Con il D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 480, il legislatore, oltre che provvedere al riordino ed all'adeguamento della disciplina in materia di marchi di impresa alla direttiva comunitaria n. 104/89, all'art. 94 ha stabilito che con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, venga estesa anche al settore della registrazione dei marchi d'impresa la normativa del D.M. 3 aprile 1981. Questa prevede, in tema di invenzioni e modelli, che la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi può essere assunta unicamente da mandatari iscritti in apposito Albo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

95G0377